

02625

18



M

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13685/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 2625

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE

- Presidente - Ud. 17/12/2014

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Consigliere - PU

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -

Dott. MARINA MELONI

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13685-2009 proposto da:

PROTANO ALDO in proprio, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO NARDI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati LUIGI MARSICO, ALDO PROTANO,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

2014

contro

4091

EQUITALIA FOGGIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio
dell'avvocato POTITO FLAGELLA, rappresentato e difeso

dall'avvocato MARIO A. CIARAMBINO giusta delega a
margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 177/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata
l'11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Aldo Protano impugnò il provvedimento di fermo amministrativo, relativo ad una vettura ed a un motociclo, negando di aver mai ricevuto la cartella cui lo stesso faceva riferimento. Il ricorso fu rigettato in primo grado, e la decisione fu confermata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui: a) nella busta spedita, mediante raccomandata postale, vi era la cartella di pagamento, in quanto la spedizione era stata "effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie" in tal senso; b) l'estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti nell'originaria cartella.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il contribuente con cinque motivi, ai quali ha resistito con controricorso la concessionaria Equitalia ETR S.p.A. (già Equitalia Foggia S.p.A.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del dPR n. 602 del 1973, 1335 e 2697 cc, il ricorrente lamenta che, nell'affermare che la spedizione effettuata dal concessionario dava di per sé garanzia che nella busta vi fosse la cartella di pagamento, la CTR ha violato i principi espressi da questa Corte, secondo cui, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l'onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo.

2. Il motivo è fondato. La CTR ha fatto malgoverno del principio secondo cui: "nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima" (da ultimo, Cass. n. 18252 del 2013, proprio in tema di cartella di pagamento), principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente.

3. La sentenza va, quindi, cassata, restando assorbito l'esame dei restanti mezzi, con rinvio alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione, che si atterrà al suddetto principio e provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.

Il Consigliere estensore

Rose Parone

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 FEB. 2015



Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona